

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-264 del 17/01/2025
Oggetto	PROCEDIMENTO FC24T0039 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI NEI COMUNI DI SOGLIANO AL RUBICONE (FC), MERCATO SARACENO (FC) E CESENA (FC) CON ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI DEL FIUME SAVIO UTILI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO SESTINO-MINERBIO LOTTO 3 - RICHIEDENTE: SICIM SOCIETA' PER AZIONI
Proposta	n. PDET-AMB-2025-288 del 16/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette GENNAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI NEI COMUNI DI SOGLIANO AL RUBICONE (FC), MERCATO SARACENO (FC) E CESENA (FC) CON ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI DEL FIUME SAVIO UTILI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO SESTINO-MINERBIO LOTTO 3 - RICHIEDENTE: SICIM SOCIETA' PER AZIONI - PROCEDIMENTO FC24T0039

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo

generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTA la nota acquisita al PG/2024/120325 del 01/07/2024, con cui SNAM RETE GAS S.p.A. ha comunicato che per i lavori di realizzazione del METANODOTTO SESTINO-MINERBIO DN 1200 (48”) DP 75 bar relativi al LOTTO 3 da Sarsina (FC) a Cesena (FC) Lunghezza di metri 30.454, l'impresa aggiudicataria delle opere appaltate risulta essere SICIM S.p.A con sede in Busseto (PR);

VISTA l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 26/07/2024 con protocollo n. PG/2024/136680 e integrata successivamente con PG/2024/155921 del 29/08/2024 con cui il rappresentante titolato alla firma della Società **SICIM SOCIETA' PER AZIONI** (P.IVA 00143470342) con sede legale in Busseto (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione temporanea per tutta la durata del cantiere (fine prevista 31/12/2027) di aree demaniali con attraversamenti provvisori sul fiume Savio, ricadenti nei Comuni di Mercato Saraceno (FC), Sogliano al Rubicone (FC) e Cesena (FC) come di seguito elencati, utili all'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Metanodotto Sestino-Minerbio lotto 3 - codice pratica **FC24T0039**:

ID GUADO	COMUNE	FOGLIO MAPPALE ^e	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SUPERFICIE M.Q.
Guado 1	Mercato Saraceno Sogliano del Rubicone	F. 101 M. 254 F.100 M. 36	24 m	6 m	144 mq
Guado 2	Mercato Saraceno Sogliano del Rubicone	F.93 M. 161 F.100 M. 20	40 m	6 m	240 mq
Guado 3	Mercato Saraceno	F.93 M. 591 F.102 M. 55	45 m	6 m	270 mq
Guado 4	Mercato Saraceno	F.102 M. 141 F.93 M. 224	25 m	6 m	150 mq
Guado 5	Mercato Saraceno	F.73 M. 32 F.72 M. 51	39 m	6 m	234 mq
Guado 6	Mercato Saraceno	F.61 M. 150 F.60 M. 10	31 m	6 m	186 mq
Guado 7	Mercato Saraceno	F.48 M. 67 F.49 M. 73	38 m	6 m	228 mq
Guado 8	Mercato	F.9 M. 35	27 m	6 m	162 mq

	Saraceno Cesena	F.264 M. 72			
Guado 9	Mercato Saraceno Cesena	F.9 M. 199 F.261 M. 120	25 m	6 m	150 mq
Guado 10	Cesena sez A	F.250 M. 70 F.259 M. 213	38 m	6 m	228 mq
Guado 11	Cesena sez B Cesena sez B	F.8 M. 314 F.7 M. 10	24 m	6 m	144 mq

PRECISATO:

- che gli attraversamenti provvisori di cui al presente atto sono utili all'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Metanodotto Sestino-Minerbio lotto 3 di cui al progetto di SNAM RETE GAS S.p.A.;
- che il guado denominato “*guado n. 10*” da realizzare in Comune di Cesena (FC), ubicato catastalmente al Foglio 250 fronte mappale 70 e foglio 259 fronte mappale 213 di detto comune, ricade all'interno dell'area protetta ZSC-ZPS sito della Rete Natura 2000 denominata “*Rio Mattero e Rio Cuneo*”;

RICHIAMATI i pareri, le prescrizioni e le disposizioni di cui:

- al D.M. n. 1693 del 9 dicembre 2008, con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto “Metanodotto Sestino-Minerbio” proposto dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A.;
- alla delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n 55/2013 del 21/01/2013 con cui,

relativamente al progetto "Metanodotto "Sestino – Minerbio" DN 1200 (48") DP 75 bar - Varianti di progetto sviluppate successivamente alla data di emanazione del Decreto di compatibilità ambientale prot. DSA-DEC-2008-0001693 del 9 dicembre 2008", viene rilasciato il parere di compatibilità ambientale subordinato al rispetto di determinate prescrizioni;

che dovranno essere rispettate per le opere da realizzarsi all'interno dell'area ricadente in zona ZSC-ZPS IT4080014 "*Rio Mattero e Rio Cuneo*";

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 276 del 28/08/2024 e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza ai sensi del comma 9, art. 16 della L.R. 7/2004;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 21/11/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/211105 ha rilasciato il nulla osta idraulico n. Prot. 21/11/2024.0083891.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, richiesto con nota Arpae PG/2024/162120 del 09/09/2024, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che il canone annuo solare calcolato è pari a **€.3420,73**;

DATO ATTO altresì:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto, per la Società **SICIM SOCIETA' PER AZIONI** (P.IVA 00143470342) inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 13/09/2024, da questi acquisita al prot. nr PR_PRUTG_Ingresso_0058319_20240913;
- che successivamente è stata acquisita da questi uffici la comunicazione da cui risulta che alla data del 18/09/2024 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui

all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. a carico della Società **SICIM SOCIETA' PER AZIONI** (P.IVA 00143470342) e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2025/5118 del 13/01/2025;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 09/01/2025 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha versato il deposito cauzionale pari ad **€ 3420,73** in data 09/01/2025 ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004;
- ha versato il canone relativo all'occupazione complessiva **fino al 31/12/2027** pari ad **€ 10.262,19** (canone 2025-2026-2027) in data 09/01/2025 ;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al **31/12/2027**; la durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi, pertanto dovranno essere comunicate ad Arpa e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di inizio lavori e, al loro termine, la data di fine lavori con attestazione dell'avvenuto ripristino dei luoghi; in caso di richiesta di proroga dovrà essere presentata domanda di rinnovo concessione e corrisposto un canone per l'ulteriore periodo richiesto;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Società **SICIM SOCIETA' PER AZIONI** (P.IVA 00143470342) con sede legale in Busseto (PR), la concessione per l'occupazione temporanea (per tutta la durata del cantiere) di aree demaniali con attraversamenti provvisori sul fiume Savio utili all'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Metanodotto Sestino-Minerbio lotto 3 - ricadenti nei Comuni di Mercato Saraceno (FC), Sogliano al Rubicone (FC) e Cesena (FC) come di seguito elencate ed identificate nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto - codice pratica **FC24T0039** :

ID GUADO	COMUNE	FOGLIO e MAPPALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SUPERFICIE M.Q.
Guado 1	Mercato Saraceno Sogliano del Rubicone	F. 101 M. 254 F.100 M. 36	24 m	6 m	144 mq
Guado 2	Mercato Saraceno Sogliano del Rubicone	F.93 M. 161 F.100 M. 20	40 m	6 m	240 mq
Guado 3	Mercato	F.93 M. 591	45 m	6 m	270 mq

	Saraceno	F.102 M. 55			
Guado 4	Mercato Saraceno	F.102 M. 141 F.93 M. 224	25 m	6 m	150 mq
Guado 5	Mercato Saraceno	F.73 M. 32 F.72 M. 51	39 m	6 m	234 mq
Guado 6	Mercato Saraceno	F.61 M. 150 F.60 M. 10	31 m	6 m	186 mq
Guado 7	Mercato Saraceno	F.48 M. 67 F.49 M. 73	38 m	6 m	228 mq
Guado 8	Mercato Saraceno Cesena	F.9 M. 35 F.264 M. 72	27 m	6 m	162 mq
Guado 9	Mercato Saraceno Cesena	F.9 M. 199 F.261 M. 120	25 m	6 m	150 mq
Guado 10	Cesena sez A	F.250 M. 70 F.259 M. 213	38 m	6 m	228 mq
Guado 11	Cesena sez B Cesena sez B	F.8 M. 314 F.7 M. 10	24 m	6 m	144 mq

2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al **31/12/2027**;

La durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi; dovranno essere

comunicare ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di inizio lavori e, al loro termine, la data di fine lavori con attestazione dell'avvenuto ripristino dei luoghi;

3. di precisare che in caso di richiesta di proroga dovrà essere presentata domanda di rinnovo concessione e dovrà essere corrisposto un canone per l'ulteriore periodo richiesto ;
4. di fissare il deposito cauzionale in **€3.420,73** ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
5. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 3.420,73** e che il concessionario ha versato a titolo di canone l'importo complessivo di **€10.262,19** (canone 2025-2026-2027) a copertura di tutta la durata della presente concessione;
6. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
8. di recepire nel citato Disciplinare
 - i pareri, le prescrizioni e le disposizioni di cui:
 - al D.M. n. 1693 del 9 dicembre 2008, con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto "Metanodotto Sestino-Minerbio" proposto dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A.;
 - alla delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n 55/2013 del 21/01/2013 con cui, relativamente al progetto "Metanodotto "Sestino – Minerbio" DN 1200 (48") DP 75 bar - Varianti di progetto sviluppate successivamente alla data di emanazione del Decreto di compatibilità ambientale prot. DSA-DEC-2008-0001693 del 9 dicembre 2008", viene

rilasciato il parere di compatibilità ambientale subordinato al rispetto di determinate prescrizioni;

che dovranno essere rispettate per le opere da realizzarsi all'interno dell'area ricadente in zona ZSC-ZPS IT4080014 "*Rio Mattero e Rio Cuneo*";

- le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. Prot. 21/11/2024.0083891.U di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 21/11/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/211105 del 21/11/2024;
9. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
 10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 11. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
 12. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 13. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 14. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei

canoni.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

dott.ssa Tamara Mordenti
(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di aree demaniali intestata alla Società **SICIM SOCIETA' PER AZIONI** (P.IVA 00143470342) con sede legale in Busseto (PR) - **codice pratica FC24T0039**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione temporanea di aree demaniali con attraversamenti provvisori sul fiume Savio utili all'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Metanodotto Sestino-Minerbio lotto 3, aree ricadenti nei Comuni di Mercato Saraceno (FC), Sogliano al Rubicone (FC) e Cesena (FC) come di seguito elencate ed identificate nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto:

ID GUADO	COMUNE	FOGLIO e MAPPALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SUPERFICIE M.Q.
Guado 1	Mercato Saraceno Sogliano del Rubicone	F. 101 M. 254 F.100 M. 36	24 m	6 m	144 mq
Guado 2	Mercato Saraceno Sogliano del Rubicone	F.93 M. 161 F.100 M. 20	40 m	6 m	240 mq
Guado 3	Mercato Saraceno	F.93 M. 591 F.102 M. 55	45 m	6 m	270 mq

Guado 4	Mercato Saraceno	F.102 M. 141 F.93 M. 224	25 m	6 m	150 mq
Guado 5	Mercato Saraceno	F.73 M. 32 F.72 M. 51	39 m	6 m	234 mq
Guado 6	Mercato Saraceno	F.61 M. 150 F.60 M. 10	31 m	6 m	186 mq
Guado 7	Mercato Saraceno	F.48 M. 67 F.49 M. 73	38 m	6 m	228 mq
Guado 8	Mercato Saraceno Cesena	F.9 M. 35 F.264 M. 72	27 m	6 m	162 mq
Guado 9	Mercato Saraceno Cesena	F.9 M. 199 F.261 M. 120	25 m	6 m	150 mq
Guado 10	Cesena sez A	F.250 M. 70 F.259 M. 213	38 m	6 m	228 mq
Guado 11	Cesena sez B Cesena sez B	F.8 M. 314 F.7 M. 10	24 m	6 m	144 mq

Tali aree sono identificate nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2027. La durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi.**

Dovranno essere comunicate ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di inizio lavori e, al loro termine, la data di fine lavori con attestazione dell'avvenuto ripristino dei luoghi.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il canone annuo solare stabilito è pari a **€3.420,73**
3. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€10.262,19** (canone 2025-2026-2027) **che copre tutta la durata della concessione.**
4. L'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
5. In caso di richiesta di proroga della concessione dovrà essere presentata domanda di rinnovo e dovrà essere corrisposto un canone per l'ulteriore periodo richiesto.
6. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€3.420.73.**
7. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere svincolato dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla

destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e

di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da

eventuali controversie in merito.

8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

A) Per le opere da realizzarsi all'interno dell'area demaniale ricadente in zona ZSC-ZPS IT4080014 "*Rio Mattero e Rio Cuneo*" il concessionario deve rispettare i pareri, le prescrizioni e le disposizioni di cui:

- al D.M. n. 1693 del 9 dicembre 2008, con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto "Metanodotto Sestino-Minerbio" proposto dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A.;
- alla delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n 55/2013 del 21/01/2013 con cui, relativamente al progetto "Metanodotto "Sestino – Minerbio" DN 1200 (48") DP 75 bar - Varianti di progetto sviluppate successivamente alla data di emanazione del Decreto di compatibilità ambientale prot. DSA-DEC-2008-0001693 del 9 dicembre 2008", viene rilasciato il parere di compatibilità ambientale subordinato al rispetto di determinate prescrizioni;

B) La concessione è soggetta alle condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico n. Prot. 21/11/2024.0083891 del 21/11/2024 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena, di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ...Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni e richieste dalla normativa vigente e fatti salvi i diritti di terzi,

NULLA-OSTA IDRAULICO alla concessione relativa all'occupazione demaniale temporanea con al rilascio della concessione demaniale, e **AUTORIZZAZIONE IDRAULICA** all'esecuzione dei lavori in alveo, finalizzati all'occupazione temporanea con gli 11 attraversamenti temporanei elencati nel seguito, utili alla realizzazione dei lavori di costruzione del metanodotto Sestino-Minerbio Lotto 3 del fiume Savio in Comune di Sogliano al Rubicone (FC), in Comune di Mercato Saraceno (FC) in Comune di Cesena (FC), pratica **FC24T0039**

ID GUADO	TRONCO	COMUNE	FOGLIO e MAPPALE	LUNGHEZZA	ARGHEZZ	SUPERFICIE M.Q.	LATITUDINE	LONGITUDINE
Guado 1	3	Mercato Saraceno Sogliano del Rubicone	F. 101 M. 254 F.100 M. 36	24 m	6 m	144 mq	43°56'19.51"N	12°10'49.35"E
Guado 2	3	Mercato Saraceno Sogliano del Rubicone	F.93 M. 161 F.100 M. 20	40 m	6 m	240 mq	43°56'23.31"N	12°11'0.40"E
Guado 3	3	Mercato Saraceno	F.93 M. 591 F.102 M. 55	45 m	6 m	270 mq	43°56'36.18"N	12°11'12.13"E
Guado 4	3	Mercato Saraceno	F.102 M. 141 F.93 M. 224	25 m	6 m	150 mq	43°56'46.00"N	12°11'16.17"E
Guado 5	3	Mercato Saraceno	F.73 M. 32 F.72 M. 51	39 m	6 m	234 mq	43°58'32.10"N	12°12'12.21"E
Guado 6	3	Mercato Saraceno	F.61 M. 150 F.60 M. 10	31 m	6 m	186 mq	43°59'19.57"N	12°12'15.00"E
Guado 7	3	Mercato Saraceno	F.48 M. 67 F.49 M. 73	38 m	6 m	228 mq	43°59'47.03"N	12°12'9.74"E
Guado 8	3	Mercato Saraceno Cesena	F.9 M. 35 F.264 M. 72	27 m	6 m	162 mq	44° 1'44.76"N	12°11'56.55"E
Guado 9	3	Mercato Saraceno Cesena	F.9 M. 199 F.261 M. 120	25 m	6 m	150 mq	44° 1'58.69"N	12°11'41.52"E
Guado 10	4	Cesena sez A	F.250 M. 70 F.259 M. 213	38 m	6 m	228 mq	44° 3'18.56"N	12°11'18.47"E
Guado 11	4	Cesena sez B Cesena sez B	F.8 M. 314 F.7 M. 10	24 m	6 m	144 mq	44° 5'30.80"N	12°12'18.67"E

Il Nulla Osta Idraulico e l'Autorizzazione Idraulica, rilasciati ex L.R.7/2004 e ss.mm.e.ii. in capo ad Arpae ex L.R. 13/2015 e ai sensi del R.D. 523/1904 ed in coerenza con il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico (Variante PAI – PGRA approvata con DGR 2112/2016), sono subordinati all'osservanza delle sottoelencate Prescrizioni e Condizioni Generali:

PRESCRIZIONI

- 1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. é onere del concessionario fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- 3. le opere dovranno essere realizzate come previsto nella documentazione depositata con particolare riferimento alla Relazione "GUADI TEMPORANEI PER CONTINUITÁ DI PISTA Fiume Savio LOTTO 3: IT436-00-0930-SC-0002",*
- 4. periodicamente e regolarmente dovrà essere effettuata attività di monitoraggio degli attraversamenti, mirata a verificare il regolare scorrimento delle acque e l'assenza di ogni eventuale ostruzione;*
- 5. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;*
- 6. È proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere;*
- 7. L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*
- 8. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta a questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
- 9. Al termine dell'utilizzo dovranno essere ripristinati tutti quei danni che dovessero essersi*

arrecati alle pertinenze idrauliche;

10. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi all'utilizzo di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente.

11. Sono a carico del richiedente anche l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque.

12. Ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere del UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;

13. Il concessionario dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n. 0543-714714, della data di inizio dell'utilizzo del bene demaniale, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio sopracitato, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.

14. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE);

CONDIZIONI GENERALI

15. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

16. L' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.

17. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

18. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione di Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini>, sarà cura del richiedente consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.

19. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico

accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

20. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena.

21. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.

22. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena scrivente....omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere prorogata previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi con congruo anticipo prima della scadenza.
1. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi

di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.